



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 734

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 55 del 07-10-2019

OGGETTO: ANAGRAFE DEGLI AGENTI CONTABILI PREVISTA DAL D.LGS 26/08/2016, N. 174. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PARIFICAZIONE E PER IL DEPOSITO DEI CONTI GIUDIZIALI ALLA CORTE DEI CONTI EX ART. 139 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di ottobre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO che in data 26/08/2016 è stato adottato il Decreto Legislativo n. 174 recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 07/09/2016;

CONSIDERATO che il predetto Codice n. 174/2016, all'art. 1, nel definire gli ambiti della giurisdizione contabile, stabilisce:

1. *La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.*
2. *Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.*
3. *La giurisdizione della Corte dei conti è esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.*

CONSIDERATO, altresì, che il citato D.Lgs. n. 174/2016, all'art. 8 definisce gli organi deputati all'esercizio della giurisdizione contabile, statuendo: “*La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti*”;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I del Codice di giustizia contabile, ed in particolare:

- dell'art. 137 – Ambito del giudizio di conto – che testualmente prevede: “*La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge*”;
- dell'art. 138 – Anagrafe degli agenti contabili – che recita: “*1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale. 2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione. 3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3. 4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza. 5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6. comma 3*”;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- dell'art. 139 – Presentazione del conto – il quale dispone: “1. *Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. 2. **L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.** 3. *Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia*”;*
- l'art. 140 – Deposito del conto – a mente del quale: “1. *Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili. I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata. 2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche. 3. Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio. 4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto. 5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto*”;

CONSIDERATO che l'attività di parifica dei conti giudiziali viene, di regola, esercitata dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, il quale, nell'ambito delle operazioni di rendicontazione dell'esercizio chiuso al 31/12 precedente, riscontra e da atto, anche attraverso l'adozione di specifica deliberazione della Giunta Comunale, della corrispondenza del conto reso dal singolo agente, sia esso a materia o a denaro, ovvero nominato o di fatto, con le risultanze delle scritture contabili tenute dall'Ente e che tale funzione è attribuita, allo stato attuale, al dott. Andrea Piergentili;

EVIDENZIATO in particolare, come il disposto di cui al predetto art. 139, comma 2, del D.Lgs. 174/2019 preveda, in sostanza, lo svolgimento di due distinte attività ed obblighi conseguenti, ravvisabili, nello specifico, nell'attività di parifica del conto, da un lato, e nella separata attività di verifica e controllo amministrativo della documentazione e deposito dei conti, dall'altro;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RITENUTO, pertanto, che tale declinazione normativa possa essere interpretata tenendo conto della possibilità di prevedere due distinte funzioni (parifica e deposito dei conti) da attribuirsi, qualora possibile sulla base della struttura organizzativa dell'Ente, a figure professionali diverse, anche appartenenti ad inquadramenti e categorie contrattuali differenti;

ATTESA la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile del procedimento che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del D.Lgs.n. 174/2019 (Codice di giustizia contabile), provveda alle operazioni di verifica, controllo e deposito dei conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili del Comune di Montegiorgio;

DATO ATTO che ai sensi del medesimo art. 139, comma 2, del Codice di giustizia contabile, il Responsabile del procedimento di parificazione del conto è il Responsabile del Servizio finanziario, il quale, per la titolarità delle funzioni dirigenziali attribuite è, altresì, tenuto al rilascio del visto di parifica;

TENUTO CONTO, tra l'altro, che ai sensi dell'allegato A – Declaratorie – CCNL Funzioni Locali 31/03/1999, si rinvengono espresse prescrizioni in ordine alla possibilità di attribuire la responsabilità procedimentale sia al personale ascritto alla categoria C, sia al personale inquadrato in categoria D, ovviamente in relazione alla complessità procedimentale ed al livello professionale richiesto in funzione della gestione del procedimento;

RAVVISATO, per quanto sopra esposto, di assumere, con il presente provvedimento, specifica determinazione in ordine alla individuazione del Responsabile del procedimento di cui al più volte citato art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016, secondo quanto segue:

- A) dott. Alessio Squarcia quale responsabile del procedimento di verifica, controllo e deposito dei conti giudiziali rilasciati dagli agenti contabili del Comune di Montegiorgio;
- B) dott. Andrea Piergentili, in qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, quale responsabile del procedimento di parifica, ivi incluso il rilascio della prescritta attestazione, dei conti giudiziali rilasciati dagli agenti contabili del Comune di Montegiorgio;

RICHIAMATO, tra gli altri, l'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: *"1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. 2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:*

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;*
- b) la lista per tipologie di beni;*
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;*
- d) la documentazione giustificativa della gestione;*
- e) i verbali di passaggio di gestione;*
- f) le verifiche ed i scarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;*
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160”;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita “1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 31/07/2019 di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019” con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione,

DETERMINA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 1) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- 2) DI INDIVIDUARE, per quanto in premessa esposto e motivato, quale responsabile del procedimento di verifica, controllo e deposito dei conti giudiziali rilasciati dagli agenti contabili del Comune di Montegiorgio il dott. Alessio Squarcia, dipendente a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso il Servizio finanziario dell'Ente.
- 3) DI DARE ATTO che il nominato Responsabile avrà il compito di depositare, espletata la fase di verifica e di controllo amministrativo, il conto, unitamente agli eventuali rilievi degli organi di controllo interni, alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente, il tutto ai sensi dell'art. 139, comma 2, del D.Lgs n. 174/2016.
- 4) DI INDIVIDUARE, per quanto in premessa esposto e motivato, quale responsabile del procedimento di parifica, ivi incluso il rilascio della prescritta attestazione, dei conti giudiziali rilasciati dagli agenti contabili del Comune di Montegiorgio, il dott. Andrea Piergentili, in qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente.
- 5) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- 6) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- 7) DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il provvedimento non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa, ex art. 183 del Tuel, né diminuzione di entrata a carico del bilancio di previsione.
- 8) DI COMUNICARE il contenuto del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario affinché proceda all'assolvimento degli adempimenti inerenti e conseguenti.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 9) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al dott. Alessio Squarcia, come sopra nominato.
- 10) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, quale organo competente per territorio.
- 11) DI INOLTARE, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- 12) DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
- 13) DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento è il dott. Andrea Piergentili, Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Ente, cui potranno essere richiesti chiarimenti, anche a mezzo telefono.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 07-10-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 08-10-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 08-10-2019 al 23-10-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1735, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI